



COMUNE DI RIVA DEL GARDA



Riva del Garda, 29 maggio 2020

Disposizioni attuative del DPCM 17 maggio 2020 Allegato 17 in materia di balneazione e spiagge. Modalità di utilizzo delle spiagge nell'area della Fascia Lago compresa tra la foce dei torrenti Albola e Varone e il Porto S. Nicolò e delimitata a Nord da Viale Rovereto

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale si dichiarava lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020;

Richiamati i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno previsto ed introdotto sull'intero territorio nazionale la applicazione di misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui art. 1, comma 14, così dispone "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16."

Visto che in attuazione del citato decreto legge n. 33 del 2020, è stato adottato il DPCM 17 maggio 2020, il quale, tra l'altro, ha recepito e reso operative le linee guida per la riapertura immediata delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 in diversi settori di operatività, tra cui le attività turistiche e in

particolare la balneazione.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 689 del 22 maggio 2020 ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 in merito alle attività economiche che possono operare alla luce del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020”, trasmessa ai Comuni con nota pervenuta in data 27 maggio 2020 sub nr. 16707, la quale dispone che, per le motivazioni ivi indicate, a partire dal 18 maggio 2020, le attività turistiche (balneazione), compresi i biolaghi, operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” di cui all’Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

Riscontrato pertanto che il DPCM 17 maggio 2020 consente l’attività di balneazione purché la stessa sia svolta nel rispetto delle indicazioni contenuta nella relativa Scheda Tecnica dell’Allegato 17, la cui attuazione spetta ai gestori nel caso degli stabilimenti balneari ed ai Comuni per le spiagge libere.

Visto che nel territorio di Riva del Garda, nell’area pubblica comunemente denominata “Fascia Lago”, nel tratto ricompreso tra la foce dei torrenti Albola e Varone e il Porto S. Nicolò, sono poste le aree pubbliche utilizzate liberamente per la balneazione, mentre non sono presenti stabilimenti balneari.

Ricordato che tali aree pubbliche sono disciplinate dall’art. 60 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, che individua le attività consentite e quelle vietate in tali aree, prevedendo anche le relative sanzioni amministrative.

Visto che con l’approssimarsi della stagione estiva avrà inizio l’attività di balneazione effettuata liberamente dal pubblico nelle aree sopra descritte.

Atteso che è pertanto necessario adottare un provvedimento che rechi le disposizioni attuative delle norme volte alla mitigazione del rischio da Covid-19 sulle spiagge libere del Comune di Riva del Garda.

Ribadita la centralità della responsabilizzazione individuale delle persone.

Dato atto che il Comune ha già provveduto ad installare presso gli accessi all’area delle spiagge apposita cartellonistica, tradotta anche in lingua inglese, per informare sulle misure da adottare per la prevenzione del contagio da Covid-19 da parte di chi accede all’area stessa e ad organizzare la regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici e degli spogliatoi pubblici presso i chioschi bar “Sabbioni” e “Dei Pini” e il presidio degli stessi mediante personale a ciò dedicato.

Riscontrato che è stato condiviso con tutti gli enti organizzatori del servizio “Spiagge Sicure”, che si svolgerà nel periodo dal 13 giugno al 13 settembre, che il personale di assistenza bagnanti quest’anno avrà anche un ruolo di supporto per informare e consigliare le persone sui comportamenti corretti da seguire in spiaggia e per controllare e segnalare alle forze dell’ordine eventuali situazioni critiche.

Visto l’art 60 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 , “Codice degli Enti locali e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

ORDINA

1) gli utilizzatori della spiaggia devono adottare individualmente tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale, al distanziamento fisico e all'utilizzo di dispositivi di protezione stabilite dalle norme in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e devono rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2) Sulle spiagge è fatto **divieto** di assembramento ed è fatto **obbligo** del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 mt. tra individui.

3) È **vietato** lo stazionamento e l'assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e alla battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento e per accedere al lago.

4) È **obbligatorio** che le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, teli, stuoie ecc.), siano distanziate di almeno 1,5 mt. l'una dall'altra, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. È obbligatorio che eventuali ombrelloni e attrezzature analoghe siano distanziati di almeno 4 mt. uno dall'altro.

5) I lettini e le altre attrezzature consegnati ai propri clienti dai gestori di esercizi pubblici e posti sulla spiaggia pubblica dovranno essere disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare; in ogni caso la sanificazione dovrà essere garantita a fine giornata.

6) È **vietato** lasciare sulla spiaggia, oltre il tramonto, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.

6) È **vietata** la pratica di attività ludico sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

7) È ammessa la pratica degli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e di quanto stabilito dall'art. 60 del regolamento comunale di Polizia Urbana.

8) Ai servizi igienici pubblici posti presso i chioschi bar "Sabbioni" e "Dei Pini" possono accedere contemporaneamente al massimo tre persone, salvo il caso di disabili o minori di 6 anni accompagnati da un familiare.

9) Agli spogliatoi pubblici posti presso i chioschi bar "Sabbioni" e "Dei Pini" può accedere al massimo una persona per volta, salvo il caso di disabili o minori di 6 anni accompagnati da un familiare.

10) Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19 del 25/03/2020 e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge

24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

11) La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal **30 maggio 2020 e vige fino al 15 settembre 2020**. Sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale del Comune di Riva del Garda. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle Autorità ed agli enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

DISPONE

– che in tutte le aree ove si svolge l'attività di balneazione la presente ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo dell'esecuzione del presente provvedimento

INFORMA

che avverso il presente provvedimento e in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
(dott. Adalberto Mosaner)

<u>la presente viene inviata agli uffici:</u> Ufficio Stampa Corpo polizia locale intercomunale U.O. Manutenzioni, servizi e qualità urbana Cst - turismo Ufficio protocollo Albo comunale Comando Vvf	<u>La presente viene inoltrata a:</u> Commissariato P.S. Distaccamento Polizia Stradale Comando Stazione Carabinieri Comando Di Brigata Guardia Di Finanza Trentino Emergenza Commissariato Del Governo Trentino Emergenza Corpo Volontario Vigili Del Fuoco L'Adige Il Trentino Garda Trentino Spa- Riva Del Garda
---	--